




## ADEGUAMENTO ALLA DGR. 831/2017

*"Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (L.R. 5/2013, come modificato dall'art. 48 L.R. 18/2016")*



## ELABORATI DESCRITTIVI

E

## REGOLAMENTO

**Approvato con delibera di  
Consiglio Comunale n° 66 del 30/11/2017**

<b>E</b>
Comune di Torrile Comune di Torrile
<b>COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE</b>
Protocollo N. 0015405/2017 del 17/11/2017 Firmatario: LUCA PAGLIETTINI



## 1. PREMESSA

La Regione Emilia Romagna, anche in osservanza delle indicazioni dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e dell'Unione Europea, si è attivata da alcuni anni a favore del contrasto, prevenzione e riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate.

Con la Legge Regionale n.5 del 4 luglio 2013, veniva infatti assegnata la facoltà ai Comuni, di regolamentare nei propri piani urbanistici la corretta localizzazione delle sale da gioco e le dotazioni territoriali richieste.

In virtù di tale normativa, le Amministrazioni Comunali avevano la possibilità di impedire l'apertura di tali attività nelle vicinanze di luoghi sensibili (attrezzature scolastiche, socio-sanitarie o assistenziali, religiose, socio-culturali, attrezzature sportive).

Nell'ultimo anno tali disposizioni sono state rafforzate attraverso la LR. 18/2016 (*"Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili"*) e successivamente perfezionate attraverso la Deliberazione della Giunta Regionale n.831 del 12.06.2017 (*"Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (L.R. 5/2013, come modificato dall'art. 48 L.R. 18/2016"*).

## 2. LE NUOVE DISPOSIZIONI

La recente Delibera regionale, specifica alcuni dei concetti contenuti nelle disposizioni precedenti, ne approfondisce e chiarisce le modalità applicative, estendendo le limitazioni già previste per le nuove installazioni, anche alle attività esistenti.

Altro aspetto di forte rilevanza riguarda l'introduzione della mappatura dei luoghi sensibili come obbligo (e non solo come facoltà da parte delle Amministrazioni Comunali), a partire dai quali dovranno essere calcolate le distanze (500 metri secondo il percorso pedonale più breve) entro le quali applicare il divieto.

Entro tale distanza non potrà essere prevista l'apertura di nuove sale gioco, sale scommesse (come i punti di raccolta delle scommesse e i punti vendita con attività di gioco esclusiva e/o assimilabile) e l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (previsti dal TULPS – Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza) e per la cui installazione è previsto il possesso di specifica licenza).

Il divieto si applica anche alle attività già in esercizio (rientranti nei 500 metri), alle quali il Comune provvederà a comunicare l'adozione (nei successivi sei mesi dalla mappatura) i relativi provvedimenti di chiusura e/o di divieto di rinnovo delle licenze.

## 2.1 Individuazione e Mappatura dei “Luoghi sensibili” del Comune di Torrile

Le disposizioni regionali individuano come luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, gli impianti sportivi, le strutture socio-sanitarie, le strutture ricettive per categorie protette, i luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

I Comuni sono poi autorizzati, sulla base delle caratteristiche sociali, economiche e del contesto urbano, a individuare ulteriori luoghi da definire come “sensibili”, attraverso una valutazione dell’impatto sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull’inquinamento acustico e sul disturbo della quiete pubblica.

Il Comune di Torrile ha provveduto ad identificare come “Luoghi sensibili” gli istituti scolastici presenti sul proprio territorio, il luoghi in cui, anche temporaneamente viene svolta attività didattica con le scuole (Oasi Lipu), le attrezzature sportive, le attrezzature religiose e parrocchiali, le attrezzature socio-sanitarie (case protette, centri di accoglienza, case-famiglia), ed altri centri di aggregazione ritenuti “sensibili” quali le aree a verde pubblico attrezzato ed i circoli ricreativi, secondo il seguente elenco:

N	Località	Tipo	indirizzo
1	Torrile	Palestra	Via Allende 2
2	Torrile	Scuola Primaria G.Rodari	Via Allende 2
3	Torrile	Circolo il Portico	Via Allende 1
4	Torrile	Campo sportivo	Via Cugini
5	Torrile	Parrocchia San Biagio e oratorio	Strada provinciale per Golese
6	Rivarolo	Campo sportivo	Via Lori-Kennedy
7	Rivarolo	Parco attrezzato	via del Cantone/ strada Provinciale di Golese
7bis	Rivarolo	Verde attrezzato	Via del Cantone/ L.Grassi
8	Rivarolo	Parco attrezzato	via Mascagni
9	Sant’ Andrea	Parrocchia	
10	Sant’ Andrea	Parco attrezzato	via di Sant’ Andrea
11	Sant’ Andrea	Parco attrezzato	via Pablo
12	San Siro	Chiesa di San Siro	
13	Vicomero	Parco attrezzato	Via De Lama
14	Vicomero	Strutture ricettive per categorie protette	Via Cavestro 16
15	Vicomero	Parco attrezzato	Via Cavestro
16	S.Polo	Centro Parco Oasi LIPU	
17	S.Polo	Impianti sportivi	Via Buoizzi
18	S.Polo	Scuola primaria e secondaria	Via Giuffredi
19	S.Polo	Casa Protetta	Via Margotti/Piazza Pertini
20	S.Polo	Campetto da calcio	Via Don Minzoni
21	S.Polo	Campetto da calcio	Via Berlinguer
22	S.Polo	Chiesa di conversione di S.Paolo	Via Don Giovanni Minzoni/Giovanni XXIII
23	S.Polo	parrocchia S. Polo	Via Don Giovanni Minzoni/Giovanni XXIII
24	S.Polo	Circolo e oratorio parrocchia	Via Don Giovanni Minzoni/Giovanni XXIII
25	S.Polo	Parco Gombia	Via Moranti/Asolana/ Matteotti
26	S.Polo	Palestra	Via Verdi
27	S.Polo	Scuola dell’infanzia	Via Verdi
28	S.Polo	Parco Alberi Felici	Via Marzabotto/ Silone/Vanoni / Verdi
29	S.Polo	Parco Alberi Felici	Via Pallini/Santi/Grandi
30	S.Polo	Parco	Via Pallini/Donatore di Sangue
31	Gainago	Pieve di San Giovanni Battista	
32	Territorio	Associazione di volontariato Casa-famiglia Il lago di Pane e Comunità multiutenza La Lumaca	Via A.Moravia 2
33	Gainago	Centro Accoglienza per Migranti	Strada Malcantone 38

Come previsto dalla DGR, nell’analisi svolta, sono stati considerati anche il luoghi sensibili situati nei Comuni confinanti, attraverso l’acquisizione delle relative mappature. Nello specifico:

- I Comuni di Colorno, Mezzani e Sissa Trecasali hanno trasmesso specifica comunicazione dichiarando che, nella fascia dei 500 metri dai confini comunali , alla data odierna non esistono luoghi sensibili.
- Il Comune di Parma, ha comunicato che, nella fascia dei 500 metri dai confini comunali, alla data odierna sono presenti i seguenti luoghi sensibili:
  - Parrocchia di Vicomero, strada San Rocco 2
  - Cooperativa Sociale “Dopo di noi” scrl , Strada Galatina 11

L’esito di tale indagine, costituisce la “**Mappatura dei Luoghi sensibili**” che interessano il Comune di Torrile ed è rappresentata dallo specifico elaborato grafico (Scala 1:10.000) e che costituisce, insieme alla presente relazione, il compiuto adeguamento alla DGR.831/2017.

E’ facoltà dei Comuni provvedere all’aggiornamento della Mappatura in caso di apertura/nuova localizzazione di luoghi sensibili, assumendo i provvedimenti conseguenti ai sensi della nuova Disciplina.

L’**Allegato 1** alla presente Relazione riporta una puntuale schedatura di tali attrezzature (relative al territorio comunale), con individuazione cartografica su Carta Tecnica Regionale (DBT 1:5.000) e Ortofoto satellitare.

## 2.2 Individuazione degli esercizi esistenti cui applicare le nuove disposizioni e calcolo delle distanze

Successivamente alla mappatura di cui al punto precedente, e riportata nello specifico elaborato cartografico “Mappatura dei Luoghi sensibili”, il Comune ha acquisito dalla Questura (Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell’immigrazione) e dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il seguente elenco delle sale giochi, sale scommesse, esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, aree aperte al pubblico, circoli privati ed associazioni e/o altri esercizi autorizzati che ospitano apparecchi per il giuoco d’azzardo lecito di cui all’art.110 comma 6 del TULPS( provvedendo a verificarlo con i propri uffici).

<i>Locale autorizzato</i>	<i>Indirizzo</i>
Bar Ceci	Provinciale per Golese, 70, Rivarolo di Torrile
Bar Cristina	Via Buozzi, 12, San Polo di Torrile
Punto di incontro	Via IV Novembre n.1/2, San Polo di Torrile
Punto slot sas (di Jin Jinlan)	Via IV Novembre n.1/3, San Polo di Torrile
City Bar società cooperativa	Provinciale Asolana 29, San Polo di Torrile
Bar trattoria da Tizzi	Via Don G.Leporati 1, Torrile
Nuovo Bar ile Antico srl	Provinciale Asolana 34, San Polo di Torrile
La Piazzetta (di Dall’Asta Adriano)	P.zza della Repubblica 10, San Polo di Torrile
Circolo ARCI RCS	Via Buozzi, 1, San Polo di Torrile
Testi Massimo (Bar Franco)	Provinciale per Golese, 144, Torrile
TNT Group srl	Via Cavestro 2/1 Vicomero

Tali esercizi sono poi stati individuati sulla medesima cartografia dei luoghi sensibili provvedendo, al fine di fornire un utile strumento agli uffici preposti per l’applicazione delle nuove disposizioni, alla cartografazione della distanza di 500 metri da ogni luogo sensibile individuato.

Tale distanza, misurata a video (ortofoto satellitari), secondo il percorso pedonale più breve, costituisce elemento indicativo per Uffici e/o esercenti, che potranno verificarla e perfezionarla attraverso specifiche e più precise misurazioni in loco.

L’**Allegato 2** alla presente Relazione riporta, per ogni località:

- l’individuazione di tali esercizi;
- l’individuazione dei luoghi sensibili e dei rispettivi accessi;
- la simulazione della distanza di 500 metri, dai luoghi sensibili.

### 2.3 Applicazione delle nuove disposizioni sulla base della Mappatura

Le nuove disposizioni, in riferimento alla DGR.831/2017, sintetizzate di seguito, si applicano sia alle nuove autorizzazioni, sia a quelle esistenti.

#### Nuove autorizzazioni

L'autorizzazione per l'esercizio di sale gioco, sale scommesse e, in genere, l'installazione di apparecchi di cui all'art.110, comma 6 del TULPS, non può essere rilasciata se le stesse sono ubicate ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili individuati dal Comune attraverso la Mappatura.

#### Autorizzazioni esistenti

Relativamente agli esercizi esistenti e situati ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili, il Comune provvederà a comunicare, ai titolari, l'adozione, nei successivi sei mesi, dei relativi provvedimenti di chiusura (per sale gioco e sale scommesse), nonché (per gli altri esercizi con apparecchi) il divieto di installazione di nuovi apparecchi e il divieto di rinnovo dei contratti di utilizzo alla loro scadenza.

L'**Allegato 3** alla presente Relazione riporta, il fac-simile (predisposto da ANCI Emilia Romagna in collaborazione con i servizi regionali coinvolti) della lettera di informazione da inviare agli esercizi dedicati al gioco d'azzardo lecito (sale gioco e sale scommesse) ed agli esercizi commerciali con presenza di apparecchi per il gioco lecito (tipicamente bar e tabaccherie).

### 2.4 Obblighi di comunicazione

I Comuni, entro il 16.06.2018 (18 mesi dalla data di pubblicazione della DGR sul BURER), devono trasmettere i dati relativi alla chiusura degli esercizi, in applicazione delle nuove disposizioni, all'Osservatorio Regionale sul Gioco d'azzardo patologico.

### 2.5 Il "Regolamento per la prevenzione ed il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito".

ANCI Emilia Romagna, in collaborazione con i vari servizi regionali coinvolti, ha elaborato una bozza di Regolamento Comunale per il recepimento delle nuove disposizioni normative.

Tale documento, lievemente perfezionato, viene assunto dal Comune di Torrile come "Regolamento per la prevenzione ed il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito" in applicazione della LR.5/2013 e della DGR.831/2017 (vedi **Allegato 4**)







**ALLEGATO 1**


**SCHEDATURA DEI LUOGHI SENSIBILI**








<b>2</b>	<b>Torrile</b>	<b>Scuola primaria G. Rodari</b>	<b>via Allende 2</b>
----------	----------------	----------------------------------	----------------------


















<b>7</b>	<b>Rivarolo</b>	<b>Parco attrezzato</b>	<b>via del Cantone/strada Provinciale per Golese</b>
----------	-----------------	-------------------------	--




7bis	Rivarolo	Verde attrezzato	via del Cantone/via L.Grassi
 <p>scala 1: 10.000</p>			
			




9	Sant'Andrea	Parrocchia di Sant'Andrea	
---	-------------	---------------------------	--







<b>11</b>	<b>Sant'Andrea</b>	<b>Parco attrezzato</b>	<b>Via Pablo</b>
-----------	--------------------	-------------------------	------------------





<b>12</b>	<b>San Siro</b>	<b>Chiesa di San Siro</b>	
-----------	-----------------	---------------------------	--




<b>13</b>	<b>Vicomero</b>	<b>Parco attrezzato</b>	<b>Via De Lama</b>
-----------	-----------------	-------------------------	--------------------






14	Vicomero	Strutture ricettive per categorie protette	Via Cavestro 16
 <p>scala 1: 10.000</p>			
			

<b>15</b>	<b>Vicomero</b>	<b>Parco attrezzato</b>	<b>Via Cavestro</b>
-----------	-----------------	-------------------------	---------------------




<b>16</b>	<b>Torrile</b>	<b>Centro Parco Oasi LIPU</b>	
-----------	----------------	-------------------------------	--





scala 1: 10.000







<b>18</b>	<b>San Polo</b>	<b>Scuola Primaria e secondaria</b>	<b>Via Giuffredi</b>
-----------	-----------------	-------------------------------------	----------------------















22-23-24	San Polo	Chiesa di conversione di S.Paolo, Parrocchia, Oratorio e Circolo	Via Don Minzioni/Via Giovanni XXIII
----------	----------	--	-------------------------------------













28	San Polo	Parco alberi felici	Via Marzabotto, via Silone, via Vanoni , via Verdi
----	----------	---------------------	--




scala 1: 10.000







<b>31</b>	<b>Gainago</b>	<b>Pieve di San Giovanni Battista</b>	
-----------	----------------	---------------------------------------	--




scala 1: 10.000






<p><b>32</b></p>	<p><b>Gainago</b></p>	<p><b>Associazione di volonta-riato Casa-famiglia Il lago di Pane e Comunità multiutenza La Lumaca</b></p>	<p><b>Via A. Moravia 2</b></p>
------------------	-----------------------	--	--------------------------------



scala 1: 10.000



<b>33</b>	<b>Gainago</b>	<b>Centro di Accoglienza per migranti "Scarabocchi di pace"</b>	<b>Strada Malcantone 38</b>
-----------	----------------	---	-----------------------------




scala 1: 10.000







**ALLEGATO 2**

**ESERCIZI CON APPARECCHI AUTORIZZATI E CALCOLO DELLE DISTANZE**









### ALLEGATO 2 Torrile

-  Esercizi con apparecchi autorizzati
-  Ingresso ai luoghi sensibili
-  Luoghi sensibili
-  Distanza indicativa dei 500 metri dai luoghi sensibili


scala 1:10.000







### ALLEGATO 2 Rivarolo

-  Esercizi con apparecchi autorizzati
-  Ingresso ai luoghi sensibili
-  Luoghi sensibili
-  Distanza indicativa dei 500 metri dai luoghi sensibili

scala 1:10.000



## ALLEGATO 2 Sant' Andrea





-  Esercizi con apparecchi autorizzati
-  Ingresso ai luoghi sensibili
-  Luoghi sensibili
-  Distanza indicativa dei 500 metri dai luoghi sensibili

scala 1:10.000





# ALLEGATO 2 San Polo

-  Esercizi con apparecchi autorizzati
-  Ingresso ai luoghi sensibili
-  Luoghi sensibili
-  Distanza indicativa dei 500 metri dai luoghi sensibili

scala 1:10.000





**ALLEGATO 3**

**FAC-SIMILE LETTERA DI INFORMAZIONE DA INVIARE A SALE GIOCO/SALE SCOMMESSE E A  
ESERCIZI COMMERCIALI CON PRESENZA DI APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO**



**LETTERA PER SALE DEDICATE AL GIOCO**

Prot. n° \_\_\_\_\_

Addì, \_\_\_\_\_

Inoltro a mezzo PEC

Spett.le Ditta \_\_\_\_\_  
 c.a. Legale Rappresentante Pro Tempore Sig. \_\_\_\_\_  
 Via \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_  
 Comune \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
 PEC: \_\_\_\_\_

E p.c.,

SPETT.LE QUESTURA DI \_\_\_\_\_

SPETT.LE AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE  
del COMUNE DI \_\_\_\_\_AL SERVIZIO URBANISTICA,  
EDILIZIA, DATI TERRITORIALI  
del COMUNE DI \_\_\_\_\_

**Oggetto: Sala giochi/sala scommesse sita a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ della Ditta \_\_\_\_\_.**

**Trasmissione Deliberazione di Consiglio Comunale n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di approvazione del "Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito". Mappatura dei luoghi sensibili ai sensi della L.R. 5/2013 s.m.i. e della DGR. 831/2017.**

Richiamate:

- la L.R. 5/2013 s.m.i. recante: "Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate";
- la L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 "Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili";
- la DGR N° 831 del 12/06/2017 avente ad oggetto: "Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (L.R. 5/2013 come modificata dall'art. 48 L.R. 18/2016)", pubblicata sul BUR in data 16/6/2017.

Con la presente si comunica che con Deliberazione di Consiglio Comunale n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, l'Amministrazione Comunale ha approvato il nuovo "Regolamento Comunale per la prevenzione ed il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito" ed ha provveduto all'operazione di mappatura dei luoghi sensibili di cui alle normative sopra citate, come da allegati alla presente.

In relazione alle disposizioni normative regionali ed agli atti comunali suddetti ed in base alla mappatura allegata, si rileva che la sede della Vs. sala giochi/sala scommesse di cui all'oggetto, è ubicata a meno di 500 metri di distanza dai/l luoghi/o sensibili/e in essa individuato.

Si comunica, pertanto, che entro il termine di 6 mesi decorrenti dall'esecutività della Deliberazione di Consiglio Comunale n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di approvazione della medesima mappatura esecutiva il \_\_\_\_\_ e quindi entro il \_\_\_\_\_, la S.V. dovrà provvedere alla chiusura dell'attività di giochi/sala scommesse nella sede in oggetto, diversamente l'Amministrazione competente provvederà adottando provvedimento chiusura.

Al fine di consentire la progressiva delocalizzazione delle sale soggette a chiusura, agli esercenti che intendono proseguire la propria attività in zone non soggette al divieto può essere concessa una proroga fino ad un massimo di ulteriori sei mesi rispetto al termine per l'adozione del provvedimento di chiusura. Per beneficiare di detta proroga, i titolari delle attività devono presentare nel periodo intercorrente tra l'esecutività della Deliberazione di Consiglio comunale n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ dell'approvazione della mappatura, ovvero dal \_\_\_\_\_ e l'adozione del

provvedimento di chiusura (cioè entro i sei mesi successivi ovvero entro il \_\_\_\_\_) al Comune competente per territorio la domanda per il rilascio del permesso di costruire oppure l'istanza di avvio delle attività secondo le modalità previste dall'articolo 7 del DPR N° 160/2010 s.m.i. per la nuova sede ubicata in zona non soggetta a divieto.

Ai sensi dell'art. \_\_\_\_\_ del Regolamento comunale suddetto, l'Amministrazione comunale, al fine di monitorare le concessioni degli apparecchi da gioco e verificarne la scadenza, non rinnovabile dopo tale data ai sensi dell'articolo 6, comma 2 ter della L. R. n. 5/2013 s.m.i., prevede l'apposizione su ciascun apparecchio regolarmente presente all'interno dei singoli esercizi di un contrassegno che riporti il numero identificativo dello stesso, la data del collegamento alle reti telematiche e di scadenza della concessione.

Il contrassegno rilasciato e vidimato dall'Amministrazione stessa, deve essere posizionato sull'apparecchio da gioco in modo visibile ed accessibile ad eventuali sopralluoghi e controlli della Polizia Locale e/o di altri soggetti preposti al controllo.

Per informazioni in merito alla presente la S.V. potrà contattare:

SERVIZIO \_\_\_\_\_  
del Comune di \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_ PEC: \_\_\_\_\_

Per informazioni inerenti le pratiche urbanistiche – edilizie, la S.V. potrà contattare:

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA, DATI TERRITORIALI  
del Comune di \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_ PEC: \_\_\_\_\_

Distinti saluti.

Il dirigente/Responsabile P.O.

\_\_\_\_\_  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

**LETTERA PER ESERCIZI CON APPARECCHI DA GIOCO**

Prot. n° \_\_\_\_\_

Addì, \_\_\_\_\_

Inoltro a mezzo PEC

Spett.le Ditta \_\_\_\_\_  
 c.a. Legale Rappresentante Pro Tempore Sig. \_\_\_\_\_  
 Via \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_  
 Comune \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
 PEC: \_\_\_\_\_

E p.c.,

SPETT.LE AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE  
del COMUNE DI \_\_\_\_\_AL SERVIZIO URBANISTICA,  
EDILIZIA, DATI TERRITORIALI  
del COMUNE DI \_\_\_\_\_

**Oggetto: Attività che ospita apparecchi di gioco (art. 110 comma 6 TULPS) sita \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ della Ditta \_\_\_\_\_.**

**Trasmissione Deliberazione di Consiglio Comunale n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di approvazione del "Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito". Mappatura dei luoghi sensibili ai sensi della L.R. 5/2013 s.m.i. e della DGR. 831/2017.**

Richiamate:

- la L.R. 5/2013 s.m.i. recante: "Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate";
- la L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 "Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili";
- la DGR N° 831 del 12/06/2017 avente ad oggetto: "Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (L.R. 5/2013 come modificata dall'art. 48 L.R. 18/2016)", pubblicata sul BUR in data 16/6/2017.

Con la presente si comunica che con Deliberazione di Consiglio Comunale n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, l'Amministrazione Comunale ha approvato il nuovo "Regolamento Comunale per la prevenzione ed il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito" ed ha provveduto all'operazione di mappatura dei luoghi sensibili di cui alle normative sopra citate, come da allegati alla presente.

In relazione alle disposizioni normative regionali ed agli atti comunali suddetti ed in base alla mappatura allegata, si rileva che la sede del Vs. esercizio in cui sono ospitati apparecchi per il gioco di cui all'oggetto, è ubicata a meno di 500 metri di distanza dai/l luoghi/o sensibili/e in essa individuato.

Si comunica, pertanto, che a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche alla L.R. 5/2013 avvenuta il 12 novembre 2016 la S.V.

- non può procedere a nuove installazioni e non può rinnovare i contratti in essere di utilizzo degli apparecchi alla scadenza dei medesimi con il concessionario;
- non può aumentare il numero degli apparecchi esistenti al 12/11/2016;
- non può stipulare un nuovo contratto anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
- non può trasferire l'attività in altro locale che ricada a meno di 500 metri di distanza dai/l luoghi/o sensibili/e individuati/o nella mappatura.

Ai sensi dell'art. \_\_\_ del Regolamento comunale suddetto, l'Amministrazione comunale, al fine di monitorare le concessioni degli apparecchi da gioco e verificarne la scadenza, non rinnovabile dopo tale data ai sensi dell'articolo 6, comma 2 ter della L. R. n. 5/2013 s.m.i., prevede l'apposizione su ciascun apparecchio regolarmente presente all'interno dei singoli esercizi di un contrassegno che riporti il numero identificativo dello stesso, la data del collegamento alle reti telematiche e di scadenza della concessione.

Il contrassegno rilasciato e vidimato dall'Amministrazione stessa, deve essere posizionato sull'apparecchio da gioco in modo visibile ed accessibile ad eventuali sopralluoghi e controlli della Polizia Locale e/o di altri soggetti preposti al controllo.

Per informazioni in merito alla presente la S.V. potrà contattare:

SERVIZIO \_\_\_\_\_  
del Comune di \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_ PEC: \_\_\_\_\_

Per informazioni inerenti le pratiche urbanistiche – edilizie, la S.V. potrà contattare:

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA, DATI TERRITORIALI  
del Comune di \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_ PEC: \_\_\_\_\_

Distinti saluti.

Il dirigente/Responsabile P.O.

\_\_\_\_\_  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



**ALLEGATO 4**

**REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE  
PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO**



### **Art. 1 Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali.
2. Sono oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali);
  - gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT, videolottery, sale SLOT);
  - sale bingo soggetto di autorizzazione ex art. 88 del TULPS
3. Non sono oggetto del presente Regolamento:
  - i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica nei quali l'elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio, quali ad esempio biliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società, lotterie a premio, nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle quando non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro.
  - il tradizionale gioco della tombola, all'interno del quale si ritiene che l'elemento preponderante della condivisione dell'esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante non presente nei giochi effettuati individualmente.
  - i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione.
  - gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad € 1,00, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.
4. Non sono, altresì, oggetto del presente Regolamento i giochi definiti "proibiti" ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco on-line gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l'eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.

### **Art. 2 Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
  - TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n.773, e successive modifiche ed integrazioni;
  - Regolamento di Esecuzione del TULPS: il Regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 per l'esecuzione del TULPS;
  - AAMS: l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
  - Giochi leciti: quelli la cui installazione e offerta è consentita o non espressamente proibita dalla normativa vigente;

- Apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro: gli apparecchi ed i congegni da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS;
- AWP (Slot e New Slot): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "a", del TULPS;
- Video Lottery Terminal (VLT): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "b", del TULPS, ossia quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 s.m.i. che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema d'elaborazione della rete stessa, richiedono il rilascio di licenza del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS;
- Ticket redemption: gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c bis" del TULPS, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
- GAP: Gioco d'azzardo patologico;
- Spazi per il gioco con vincita in denaro: i luoghi pubblici o aperti al pubblico e i circoli privati in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi idonei per il gioco lecito;
- Negozio di gioco: il punto di vendita di gioco, avente come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006;
- Punto di gioco ("corner"): il punto di vendita di gioco, avente come attività accessoria la commercializzazione dei giochi pubblici; il requisito dell'accessorietà è riscontrabile dall'organizzazione, dalle attività e dall'impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dalle dotazioni minime, previsti nel capitolato tecnico; è affiliato ad un concessionario, debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS;

Centri di scommesse:

- Agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli: quelle di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169;
- Sale dedicate all'esercizio del gioco denominato "Bingo": quelle di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29.

### **Art. 3 Obiettivi**

1. L'Amministrazione comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità, lo stato di salute psicoemotiva individuale; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco sui consumatori.
2. L'Amministrazione comunale, a tutela della salute pubblica, del benessere individuale e della comunità del proprio territorio, intende disincentivare il "gioco d'azzardo" e prevenirne la dipendenza patologica anche attraverso iniziative di educazione e di informazione nonché di interventi di prevenzione rivolti ai soggetti deboli e a rischio.
3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si riferiscono, in particolare, ai seguenti principi:
  - a) tutela dei minori;
  - b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di

- intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;
- c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di auto-segregazione dalla vita di relazione e affettiva;
  - d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
  - e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.

#### **Art. 4 Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate**

1. L'apertura di nuove sale slot è vincolata al rispetto delle norme urbanistiche comunali vigenti che regolamentano i locali con forte affluenza di persone e che sono finalizzate alla verifica della disponibilità di adeguati spazi di parcheggio pubblico e pertinenziale.
2. Gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito sono quelli previsti dall'articolo 110, comma 6 del TULPS che possono essere installati negli esercizi autorizzati ai sensi di legge.
3. Il divieto previsto dall'art. 6, comma 2 bis, della L. R. n. 5 /2013 s.m.i., si applica sia alla nuova apertura di sale giochi e sale scommesse, sia alle sale giochi e sale scommesse in esercizio. Esso si applica altresì alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS.
4. Per "nuova installazione" si intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sono equiparati alla nuova installazione degli apparecchi ai sensi dell'art. 6, comma 2 ter, della L.R. n. 5/2013 s.m.i.:
  - a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
  - b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
  - c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività entro il limite massimo di 500 metri dai luoghi sensibili di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.

#### **Art. 5 Procedure per il monitoraggio degli apparecchi da gioco**

1. L'Amministrazione comunale, al fine di monitorare le concessioni degli apparecchi da gioco e verificarne la scadenza, non rinnovabile dopo tale data ai sensi dell'articolo 6, comma 2 ter della L. R. n. 5/2013 s.m.i., prevede l'apposizione su ciascun apparecchio regolarmente presente all'interno dei singoli esercizi di un contrassegno che riporti il numero identificativo dello stesso, la data del collegamento alle reti telematiche e di scadenza della concessione.
2. Il contrassegno rilasciato e vidimato dall'Amministrazione stessa, deve essere posizionato sull'apparecchio da gioco in modo visibile ed accessibile ad eventuali sopralluoghi e controlli della Polizia Locale e/o di altri soggetti preposti al controllo.

#### **Art. 6 Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco**

1. Come disposto dall'articolo 6, comma 2 bis della L. R. n. 5/2013 s.m.i. è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili, inferiore al limite massimo di 500 metri, tale distanza dovrà essere calcolata secondo il criterio del percorso pedonale più breve.

2. La misurazione della distanza va effettuata in riferimento alla mappa dei luoghi sensibili allegata alla documentazione di cui all'adeguamento alla DGR. 831/2017, tenendo conto dell'asse geometrico dei segmenti che formano il tracciato del percorso pedonale più breve che congiunge l'ingresso principale dell'unità immobiliare contenete gli apparecchi e l'ingresso principale al luogo sensibile. A tal fine l'Elaborato Descrittivo del citato adeguamento individua i punti di accesso principale rispetto ai quali effettuare la misurazione. Punti di accesso e distanze, se in contrasto con quanto riportato con la suddetta documentazione, potranno essere perfezionati sulla base del reale stato di fatto.
3. La mappa dei luoghi sensibili è redatta secondo i criteri stabiliti dalla LR 5/2013 s.m.i. e sarà oggetto di aggiornamento in relazione alle trasformazioni del tessuto urbano e agli atti di pianificazione urbanistica.
4. Non possono essere installati apparecchi da gioco nelle pertinenze delle attività che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili, inferiore al limite massimo di 500 metri.
5. Non possono essere installati apparecchi da gioco nei pubblici esercizi, esercizi commerciali ed attività temporanee, che si trovino ad una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite massimo di 500 metri, attivate nell'ambito delle manifestazioni pubbliche; analogamente non possono essere attivate sale temporanee dedicate al gioco, che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite massimo di 500 metri, nell'ambito di manifestazioni pubbliche.
6. I nuovi esercizi commerciali, pubblici esercizi, ed altre attività all'interno dei quali possono essere installati apparecchi per il gioco dovranno produrre al Comune a corredo delle pratiche amministrative di apertura, trasferimento, ampliamento dell'attività un'autocertificazione attestante di essere ad una distanza superiore ai 500 metri dai luoghi sensibili nel caso in cui intendano installare apparecchi da gioco. Quanto sopra al fine di consentire agli organi preposti i controlli del caso e l'adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti anche in relazione al presente Regolamento

#### **Art. 7 Orari di esercizio delle attività**

1. L'orario di apertura delle sale dedicate, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i., Testo Unico degli Enti locali.

#### **Art. 8 Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela**

1. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che, fra l'altro, prescrivono:
  - a. l'esposizione, all'interno del locale, dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività;
  - b. la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti;
  - c. l'esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
  - d. l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese, e spagnolo e arabo, in caratteri chiaramente leggibili.
2. È vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.

#### **Art. 9 Ulteriori misure di contenimento del fenomeno**

1. L'Amministrazione comunale, e le Società controllate dalla stessa, non procedono alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili a soggetti che intendono aprire attività relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
2. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione comunale, alla loro scadenza non si procederà al rinnovo del contratto.
3. Le società controllate dall'Amministrazione comunale, o alle quali l'Amministrazione stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico, non possono accogliere richieste di pubblicità relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
4. L'Amministrazione comunale non autorizza l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'esterno delle attività commerciali di cui al presente Regolamento.

#### **Art. 10 Sanzioni**

1. L'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento è garantita in via principale dalla Polizia Locale.
2. Nello specifico si prevede la sanzionabilità:
  - a) per la mancata esposizione, manomissione/contraffazione del contrassegno di cui all'art.5 comma 2 ;
  - b) la violazione dei divieti di cui all'art.6 commi 1,4,5;
  - c) inosservanza dell'ordinanza di cui all'art.7;
  - d) inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui all'art.8.
3. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla L.R. 28 aprile 1984 n. 21, dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalle deliberazioni della Giunta comunale adottate ai sensi dell'art. 16 comma secondo della legge statale.
4. Nei casi in cui non sia prevista una sanzione specifica in norme statali o regionali, ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme del presente regolamento consiste nel pagamento di una somma di denaro da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).
5. La Giunta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, stabilirà un diverso importo del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art.16 comma 2 della L. 689/1981, differenziato rispetto all'effettiva gravità dei comportamenti vietati o prescritti.
6. Nel caso di distanza inferiore a 500 mt dai luoghi sensibili degli apparecchi da gioco verrà disposta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per ogni singolo apparecchio, ferma restando la possibilità o il dovere di disporre la confisca amministrativa nei casi e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti.